

CITTA DI TORTOLI'

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA



AREA VIGILANZA E AMBIENTE

PROT. N. 22277 DEL 07/10/2011

CIG n. 3381102D9F

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza del Patrimonio Comunale comprensivo del servizio di teleallarme collegato con le Forze dell'Ordine e con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza, più eventuali interventi sul posto, e del servizio di vigilanza armata mediante Guardie Particolari Giurate presso il Palazzo Comunale di Via Garibaldi, 1, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali.

ART. 2 - EDIFICI E AREE OGGETTO DEL SERVIZIO

Gli immobili da vigilare mediante servizio di teleallarme collegato a centrale operativa sono i seguenti:

1. Palazzo Municipale di Via Garibaldi;
2. Asilo nido di Via Cedrino;
3. Scuola elementare e materna di Porto Frailis;
4. Scuola elementare 1° Circolo di Via Mons. Virgilio;
5. Scuola elementare 2° Circolo di Viale Pirastu;
6. Scuola media n. 2 più scuola materna di Viale Arbatax;
7. Scuola elementare rione Zinnias;
8. Scuola media n. 1 rione Monte Attu;
9. Scuola materna di Via Frugoni;
10. Scuola materna di Arbatax;
11. Scuola materna di Via Oristano;
12. Scuola elementare più scuola media di Arbatax;
13. Biblioteca Comunale di Via Vittorio Emanuele;
14. Uffici del Giudice di Pace in Via Mons. Carchero;
15. Teatro San Francesco in Piazza Fra Locci;
16. Auto parco e magazzino comunale in loc. Monte Attu;
17. Comando Polizia Municipale in Via Mons. Carchero.

ART. 3 – DURATA

La durata è stabilita in mesi 26 circa (scadenza contratto 31.12.2013).

Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta.

ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è stabilito in euro 59.465,30, al netto di iva, sulla base delle Tariffe di Legalità come da Decreto Prefettizio, così determinati:

- € 18.564,00 per il servizio di teleallarme con pronto intervento su n. 17 edifici facenti parte del Patrimonio Comunale (€ 42 x 17 immobili x 26 mesi);
- € 2.932,50 per presunti n. 150 interventi (€ 19,55 x 150 interventi);
- € 4.030,00 per la custodia in cassetta di sicurezza delle chiavi degli immobili da vigilare (€ 155 x 26 mesi);
- € 33.938,80 per il servizio di vigilanza armata presso gli Uffici Comunali durante l'orario di apertura al pubblico pari a presunte 1736 ore (ore settimanali 15,5 x 112 settimane x € 19,55).

Il numero di ore del servizio di vigilanza armata così come il numero degli interventi è puramente indicativo e non impegna l'Ente appaltante a richiedere tali prestazioni nel corso dell'intero periodo contrattuale; queste potranno essere aumentate o ridotte in funzione delle esigenze che di volta in volta l'Ente valuterà a proprio insindacabile giudizio e saranno compensate a consuntivo sulla base del prezzo offerto in sede di gara e per i servizi effettivamente prestati.

Tutti gli importi sono da intendersi al netto dell'IVA di legge.

ART 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di vigilanza del Patrimonio Comunale verrà svolto con servizio di teleallarme collegato, tramite collegamento telefonico codificato, alla centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza, nonché alle Forze dell'Ordine.

Il servizio di teleallarme dovrà essere effettuato per 365 giorni all'anno mediante Guardie Particolari Giurate armate in divisa, e dovrà garantire il servizio di pronto intervento delle pattuglie in caso di allarmi ricevuti.

Le Guardie dovranno prestare il servizio con la massima diligenza e comunicare alla competente autorità di P.S. ed al Sindaco o altro incaricato reperibile qualsiasi fatto che possa interessare la tutela del Patrimonio Comunale.

La Ditta appaltatrice dovrà presentare entro 48 ore i rapporti di servizio relativamente agli interventi effettuati in caso di segnalazione d'allarme.

All'appaltatore verranno consegnate le chiavi di tutti gli immobili da vigilare che dovranno essere custodite con la massima cura in un'unica cassetta di sicurezza riservata al Comune di Tortolì.

L'appaltatore dovrà fornire un elenco dei nominativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e recapito telefonico) del personale addetto alla custodia delle chiavi.

In caso di furto o smarrimento delle stesse l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione appaltante e provvedere a proprie spese alla sostituzione delle serrature con altre di analoga qualità.

Il servizio di vigilanza armata presso il Palazzo Comunale di Via Garibaldi durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, prevede i seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30;

- il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30

per un totale di 15,5 ore settimanali.

Il servizio dovrà garantire la sicurezza dei luoghi e la tutela da eventuali aggressioni e/o intimidazioni per tutti i dipendenti e gli amministratori mediante Guardie Particolari Giurate armate, in possesso della qualifica ai sensi del TULPS n. 773 del 18.06.1931 e s.m.i., della Licenza di "porto d'armi" e di tessera di riconoscimento con foto, in divisa autorizzata dalla Prefettura.

Le GPG dovranno mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale degli uffici sia nei confronti del pubblico.

L'addetto al servizio di vigilanza armata dovrà presenziare nell'atrio del Palazzo Comunale nell'area antistante l'ingresso individuando e allontanando i soggetti potenzialmente pericolosi (armati, con evidenti segni di squilibrio mentale o di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti o di bevande alcoliche).

Nel caso dovesse risultare necessario procedere a perquisizioni personali, la guardia dovrà chiedere l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale provvederà in base all'art. 224 del c.p.p.;

in caso di segnalazione di aggressione, la guardia deve intervenire personalmente nel punto ove l'aggressione è segnalata, previa richiesta d'intervento alle F.O. eventualmente presenti e/o dando l'allarme alla sala operativa (113 o 112).

ART. 6 -AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una Commissione giudicatrice – nominata dalla Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 – sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.

ART. 7 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE.

L'appaltatore dovrà presentare, all'inizio dei lavori, l'elenco del personale di provata esperienza che intende impegnare nell'espletamento del servizio stesso e si impegna a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto. Deve altresì assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. In conformità alle vigenti disposizioni, l'appaltatore dovrà assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro nonché rispettare tutto quanto fanno obbligo, ai datori di lavoro, la legge ed i regolamenti in vigore o che venissero decretati in corso d'appalto.

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto di stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva di importo pari al 5 % dell'importo totale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per la durata di validità dello stesso.

La garanzia, che potrà essere prestata a mezzo di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal canone d'appalto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta è direttamente responsabile per i danni, di qualunque natura, arrecati alle persone, agli immobili ed alle cose della Ditta stessa, di terzi o dell'Amministrazione, in conseguenza delle attività svolte per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Prima dell'avvio del servizio la Ditta dovrà stipulare una polizza assicurativa con esclusivo riferimento al presente appalto per la copertura dei danni provocati a terzi (RCT) e per la copertura dei danni subiti dal personale dipendente (RCO) con un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

La polizza suddetta da stipularsi con riferimento all'intera durata dell'appalto dovrà prevedere tra l'altro la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'Amministrazione a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi.

ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà mediante forma pubblica amministrativa nei termini previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n.163/2006.

Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, con la quale sarà successivamente invitato a presentarsi nel giorno indicato per la formale stesura e sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, a pena di revoca dell'aggiudicazione, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata):

- a) ai sensi dell'art. 113, comma 1, D. Lgs. n.163/2006, idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali di importo pari al 5% dell'importo netto di aggiudicazione;
- b) documentazione probante relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati nella domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 48 comma 2, D. Lgs. n.163/2006:
 - copia conforme dei documenti contabili attestanti il fatturato realizzato nell'ultimo triennio;
 - elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni: se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, producendo almeno un certificato rilasciato e vistato dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, producendo almeno un certificato rilasciato da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
- c) polizza assicurativa per la copertura dei danni provocati a terzi nella misura e nei modi previsti dal presente Capitolato speciale;
- d) ricevuta di deposito delle spese di contratto, di registro, di segreteria ed ogni altra spesa accessoria necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

Il Comune di Tortolì procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta. Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della gara alla Ditta concorrente seconda classificata.

ART. 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I pagamenti avverranno mensilmente dietro presentazione di regolare fattura relativa ai servizi prestati, per le ore e per gli interventi realmente effettuati, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della medesima.

Sull'importo dei corrispettivi spettanti all'appaltatore saranno operate le detrazioni delle somme eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata ed esclusa, sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

ART. 13 – PENALI

Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta, i servizi oggetto dell'appalto siano espletati in modo non conforme alle prescrizioni previste dal presente capitolato e/o nell'offerta tecnica, l'Amministrazione applicherà una penale di € 250,00 per ogni constatata inosservanza, elevabile a € 500,00 in caso di recidiva.

Prima delle applicazioni delle suddette penali l'amministrazione provvederà a contestare le relative inadempienze alla Ditta che, entro il termine assegnato, potrà formulare le proprie deduzioni in merito alle contestazioni ricevute. Qualora entro tale termine la Ditta non presentasse le proprie deduzioni, ovvero le stesse dovessero essere ritenute, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, non sufficientemente fondate, si darà luogo all'applicazione della penale prevista.

L'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali mediante la trattenuta del relativo importo dalle fatture relative ai periodi successivi a quello in cui le inadempienze si sono verificate.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà dopo la terza inadempienza sanzionata con l'applicazione di penale ai sensi del precedente articolo, di procedere alla risoluzione del contratto e di escutere la cauzione definitiva. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto nel caso in cui venissero accertate le seguenti violazioni:

- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla Ditta anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione;
- Sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio per tre giorni, anche non consecutivi, nel corso di un mese;
- Inadempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- Inosservanza delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Grave negligenza e frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- Subappalto o cessione del servizio;
- Fallimento e altra procedura concorsuale a carico della ditta;
- Ogni ulteriore inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che giustificano la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

La risoluzione del contratto d'appalto diverrà operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione provvederà ad inviare alla sede legale della Ditta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione del contratto d'appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altri operatori, per il periodo strettamente necessario a procedere al nuovo affidamento dell'appalto e, comunque, per un periodo di tempo non superiore alla durata originaria dell'affidamento, attribuendone gli eventuali maggiori costi alla Ditta, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalle inadempienze contrattuali.

L'Amministrazione provvederà a corrispondere alla Ditta il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione detratte le penalità, le spese e di tutti gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta, nonché della cauzione senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere dall'appalto con preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 15 – CESSIONE E SUBAPPALTO

E' assolutamente vietato il subappalto, la cessione sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dal Comune con semplice provvedimento amministrativo, senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziale.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto d'appalto saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato. Il Foro competente è quello di Lanusei.

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per fini della gara;
- conservati presso gli Uffici del Comune di Tortolì.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 18 – NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si intendono richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il bando e il disciplinare di gara.